

Massima Sez. 3 Penale , Sentenza n. 46975 del 29 Ottobre 2003 Cc. (dep. 05-12-2003) Rv. 226728

Presidente: Raimondi R. Estensore: De Maio G. Imputato: I.ed altri. P.M. Passacantando G. (Conf.)

(Annulla senza rinvio, Trib.Min. Trieste, 30 giugno 2003).

679 TRIBUNALE PER I MINORENNI - 001 IN GENERE

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE - Misure cautelari reali - Processo a carico di minorenni - Riesame - Competenza del Tribunale ordinario.

In tema di procedimento a carico di minorenni la competenza funzionale al riesame di provvedimenti che dispongano misure cautelari reali spetta comunque al Tribunale ordinario, attesa la formulazione letterale dell'art. 25 D.Lgs. n. 272 del 1989 che dispone che "sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. decide il Tribunale per i minorenni" in tal modo limitando la competenza di tale organo specializzato al solo riesame delle richieste relative al riesame delle misure restrittive della libertà personale.